

R.G. n. 29-1/2026



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
Sezione Civile
-Procedure Concorsuali-

Il Giudice delegato dott.ssa Barbara Vacca

Vista la domanda depositata in data 17/03/2026 da **RICCIARDI FERDINANDO** nato a Napoli il 14/07/1980 (c.f. RCCFDN80L14F839R) e residente a Forlimpopoli, Via Ordelauffi n. 10/A, con proposta di piano di ristrutturazione dei debiti;

Visto il decreto di apertura emesso in data 11/04/2026

Letta la relazione depositata dal Gestore dell'OCC ai sensi dell'art. 70, co. 6, CCII in data 08/05/2026

Dato atto che nel termine assegnato sono pervenute osservazioni da parte di un unico creditore CREDITIS SERVIZI FINANZIARI S.P.A.

Vista la proposta di modifica del piano, limitatamente al recepimento delle precisazioni di credito di alcuni creditori;

Esaminati gli atti, ha emesso la seguente

SENTENZA

Va premesso che per omologare il piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII, il Giudice deve verificare l'ammissibilità e la fattibilità del piano, risolvendo eventuali contestazioni insorte.

Solo in presenza di contestazioni della convenienza da parte di alcuno dei creditori,



l'omologa potrà essere concessa a condizione che il Giudice ritenga che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore a quella realizzabile nella liquidazione controllata.

Ciò premesso, in presenza di contestazioni da parte di un creditore, deve procedersi al loro esame.

L'unico motivo di opposizione proposto da Creditis Servizi Finanziari S.p.A. riguarda la mancata valutazione da parte del Gestore del patrimonio della moglie convivente del debitore sul presupposto della natura familiare della proposta, desumibile dal fatto che lo stesso Gestore aveva tenuto conto del reddito dell'intero nucleo familiare e delle spese su questo gravanti, compresa la rata di mutuo gravante l'immobile di proprietà della moglie del Ricciardi, senza tuttavia aver dato atto del patrimonio immobiliare di quest'ultima.

Tale motivo è del tutto infondato.

La presente procedura, contrariamente a quanto sostenuto dal creditore, è chiaramente stata proposta dal solo Ricciardi e non è qualificabile come procedura familiare.

La moglie De Rosa Paola non ha fatto alcun accesso all'OCC e tutti gli atti della procedura sono riferibili al solo Ricciardi.

Peraltro, la De Rosa non si trova in stato di sovraindebitamento né può ritenersi in alcun modo tenuta a far fronte ai debiti del marito chiaramente non contratti nell'interesse della famiglia, derivando da finanziamenti contratti per poter assecondare la dipendenza dal gioco, con successiva diagnosi di ludopatia, e dunque sottraendo risorse allo stesso nucleo familiare.

La circostanza che il Gestore abbia tenuto conto delle spese e del reddito dell'intero nucleo familiare, includendovi quindi anche quello percepito dalla moglie non è affatto una contraddizione ma è solo la diretta conseguenza della previsione normativa di cui all'art. 67, co. 2 lett. e) CCII che prevede che alla domanda di ristrutturazione dei debiti del consumatore sia allegato, per quanto qui interessa, l'elenco *“degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia”*.

Il Gestore ha dunque correttamente tenuto conto dei redditi dell'intera famiglia per



poter valutare sia la sostenibilità della proposta sia la correttezza delle spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare, composto dalla moglie e da due figli, di cui uno minore. Nell'effettuare tale valutazione ha, dunque, necessariamente dovuto considerare che son lo stipendio della moglie, pari a ca. € 1.500 mensili, per una quota di € 500 mensili era destinato al rimborso del mutuo ipotecario dalla stessa contratto per l'acquisto della casa familiare.

Ciò non rende il piano familiare ex art. 66 né contraddittoria la ricostruzione e le valutazioni del Gestore che, nell'alternativa liquidatoria, non avrebbe in alcun modo potuto includere anche il patrimonio della De Rosa.

Va dunque rigettata l'opposizione proposta dal creditore che ha unicamente riguardato tale aspetto, vale a dire la non inclusione del patrimonio della moglie del Ricciardi, avendo lo stesso creditore convenuto sul fatto che la proposta di ristrutturazione dei debiti sia preferibile rispetto all'alternativa liquidatoria considerando la sola situazione patrimoniale del Ricciardi.

Così respinta l'unica opposizione proposta, può richiamarsi quanto già osservato nel decreto di apertura in merito alla ricorrenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII e all'assenza della condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult.

Su tale ultimo aspetto, il Gestore ha allegato alla relazione la certificazione di aggiornamento del Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL della Romagna U.O. Dipendenze Patologiche in cui si riferisce che *“a dicembre 2025, il sig. Ricciardi ha effettuato una nuova accoglienza presso SerD Forlì con l'obiettivo di prevenire le ricadute nel gioco d'azzardo, dopo aver conseguito l'astensione completa dalle condotte di gioco. Attualmente, sta quindi svolgendo colloqui educativi e psicoterapici in funzione di tale obiettivo, ai quali Ferdinando sta partecipando con atteggiamento adeguato e collaborativo. Nel periodo di marzo 2026 il sig. Ricciardi ha frequentato meno il Servizio a causa di una ricaduta, che però ha riportato alla sottoscritta in maniera autonoma con la volontà di proseguire il percorso terapeutico. Da allora, sono state prese misure in accordo con Ferdinando (autoesclusione) per bloccare le possibilità di gioco d'azzardo residue”*.

Potendo tale ultima ricaduta essere valutata come episodica ed immediatamente seguita da “autodenuncia” del debitore con manifestazione di una chiara volontà di proseguire



il percorso terapeutico di recupero, la stessa non risulta ostativa all'omologa, salvo ribadire e rammentare la necessità che il Ricciardi dimostri e documenti al Gestore la positiva prosecuzione di tale percorso terapeutico presso il Ser.D.P. dell'AUSL Romagna con apposita certificazione rilasciata dal Responsabile del Servizio, che dovrà essere oggetto di specifica rendicontazione nelle relazioni semestrali del Gestore, posto che un'eventuale interruzione dello stesso potrebbe integrare motivo di revoca ex art. 72 CCII.

È opportuno inoltre rammentare che il piano di ristrutturazione proposto dal Ricciardi prevede, a fronte di un indebitamento complessivo, che a seguito del recepimento delle precisazioni dei crediti effettuate da Kruk Investimenti srl e American Express Italia srl, ammonta a € 60.226,15, già compreso il fondo rischi di € 2.000 e il compenso stanziato per il Gestore dell'OCC di € 3.000, una durata di 4 anni con versamento della somma mensile di € 300 e un attivo complessivo di € 14.400 con il quale provvedere all'integrale pagamento delle spese in prededuzione relative al compenso dell'OCC (indicato in € 3.000, oltre a € 325 per spese di omologa), al pagamento integrale dei crediti privilegiati pari a € 798,95 e al pagamento nella misura falcidiata del 18,79% (così ridotta quella originaria del 19,08% per tenere conto dei maggiori debiti precisati) dei restanti creditori chirografari, come da prospetto riassuntivo che di seguito si riporta

| IPOTESI DI RIPARTO FINALE | giu-27 | giu-28 | giu-29 | giu-30 |
|--|---------------|---------------|---------------|------------------|
| Ing Bank nv | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,31 |
| American Express Italia srl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 311,62 |
| Kruk Investimenti srl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.684,72 |
| CF Assicurazioni spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.323,94 |
| Agos Ducato spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.357,38 |
| C.S.F. - Creditis Servizi Finanziari spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 436,79 |
| Regione Emilia-Romagna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515,47 |
| Agenzia delle Entrate Riscossione | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301,53 |
| Telepass spa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,50 |
| Drudi dott. Marco / OCC Romagna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Fondo rischi | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 375,74 |
| Totale | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.400,00 |

Quanto alla fattibilità, la proposta si fonda sul versamento di una somma di € 300 mensili per quattro anni, che, tenuto conto dei redditi percepiti dal ricorrente e dalla moglie convivente, della stabilità del rapporto di lavoro e delle spese necessarie per il mantenimento del nucleo familiare, costituito anche da due figli, di cui uno ancora



minorenne, all'esito della sospensione della cessione del quinto in corso, risulta sostenibile, anche a fronte di un maggior carico di spese familiari che dovesse intervenire.

Si osserva, infatti che il reddito complessivo familiare è pari a € 3.700 netti mensili mentre le spese di mantenimento, compreso il pagamento della rata di mutuo gravante sulla moglie, ammontano a € 2.413.

La circostanza che il Ricciardi avrebbe certamente potuto prevedere una durata anche più lunga di 4 anni o mettere a disposizione somme maggiori, non inficia il giudizio di ammissibilità e fattibilità, atteso che la proposta che il consumatore può presentare ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento anche parziale e differenziato dei crediti in qualsiasi forma, compresi quelli per i quali vi è una cessione del quinto o un pignoramento mobiliare in corso.

L'unico limite è il superamento del vaglio di convenienza in caso di opposizione.

Sotto il profilo della convenienza della proposta, si ribadisce che non può tenersi conto, nel valutare l'alternativa liquidatoria, del patrimonio della moglie del debitore ma solo del patrimonio di quest'ultimo, costituito dalla sola titolarità di un'autovettura e dal reddito da lavoro.

Tenuto conto della durata di 3 anni della procedura di liquidazione controllata, anche ove la quota di reddito da apprendere alla procedura fosse individuata in misura superiore a € 300, non è possibile affermare che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto in tale sede in misura superiore, come peraltro ammesso dallo stesso creditore che ha contestato la sola non inclusione del patrimonio della moglie.

In caso di apertura della liquidazione controllata potrebbe essere unicamente appresa una quota dello stipendio che, anche ove fosse stabilita nella superiore misura di € 440, pari al quinto pignorabile dello stipendio (dovendo, peraltro tenersi conto nel determinare il limite di reddito anche delle spese necessarie a garantire l'ordinario mantenimento e un dignitoso tenore di vita, cosa che renderebbe poco giustificabile un importo superiore a € 400), potrebbe essere incamerata dal liquidatore solo per un periodo di tre anni, come espressamente ora previsto dall'art. 272, co. 3, CCII.

Ai sensi dell'art. 282 CCII il debitore, dopo tre anni dall'apertura della procedura



liquidatoria - in presenza delle condizioni di meritevolezza - ha infatti accesso all'esdebitazione, qualificabile come un vero e proprio diritto, con la conseguenza che i prelievi dallo stipendio, cessati alla data di apertura della liquidazione controllata, non potrebbero comunque riprendere dopo la pronuncia di esdebitazione e gli importi distribuibili ai creditori, al lordo delle spese in prededuzione e nel rispetto delle cause legittime di prelazione, ammonterebbero, quanto ai prelievi dallo stipendio, a € 15.840 a fronte dei € 14.400 previsti in questa sede, e al modesto valore potenzialmente ricavabile dalla vendita dell'auto (indicato in € 2.700) per il quale deve, peraltro, tenersi conto anche delle spese da sostenere per la sua liquidazione e del fatto che lavorando il Ricciardi a Valsamoggia, in caso di vendita dell'auto, dovrebbe comunque sostenere spese di viaggio che graverebbero sul reddito.

Il maggior valore sulla carta dell'attivo acquisibile nella liquidazione controllata, pari a € 18.540 dato dalla sommatoria delle due voci sopra indicate, dovrebbe tuttavia essere decurtato sia dai costi da sostenere per la liquidazione dell'auto, ad iniziare dalle spese di trascrizione della sentenza e dal pagamento del PVP per procedere alla vendita coattiva, che finirebbero, se non per azzerarne, per ridurne sensibilmente il valore ad un importo ipotizzabile di non più di € 1.000, sia delle spese che il Ricciardi dovrebbe sostenere per recarsi al lavoro, distante ca. 100 km. dal luogo di residenza (peraltro di difficile quantificazione e verosimilmente superiori al valore stesso dell'auto) e dal compenso spettante al Liquidatore, in aggiunta a quello già considerato del Gestore OCC che, anche tenendo conto dei valori minimi e delle riduzioni massime previste dal d.m. 202/2014 assommerebbe a non meno di € 1.514, cui vanno aggiunti gli accessori di legge, assorbendo così interamente la differenza attiva, residuando infatti un attivo distribuibile inferiore a quello di € 14.400 previsto in questa sede, a parità delle altre spese.

La presente proposta risulta dunque più vantaggiosa e garantisce al creditore opponente un soddisfacimento non inferiore a quello realizzabile nella liquidazione controllata.

In conclusione, respinte le osservazioni del creditore, confermata l'ammissibilità e fattibilità della proposta e ritenutane la convenienza rispetto all'alternativa della liquidazione controllata, ricorrono tutte le condizioni per omologare il piano di



ristrutturazione presentato da FERDINANDO RICCIARDI e disporre la chiusura della procedura.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII

OMOLOGA

il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da **FERDINANDO RICCIARDI** nato a Napoli il 14/07/1980 (c.f. RCCFDN80L14F839R) e residente a Forlimpopoli, Via Ordelauffi n. 10/A,

dispone

che la presente sentenza di omologa sia comunicata ai creditori e pubblicata entro 48 ore a norma dell'art. 70, co. 1, CCII mediante pubblicazione nell'apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni agli indirizzi p.e.c. comunicati a cura dell'OCC;

che la pubblicazione sul sito web resti visibile fino al termine della fase esecutiva e in ogni caso per un termine di sei mesi;

avverte

i creditori che la presente sentenza è impugnabile ai sensi dell'art. 51 CCII;

avverte

il debitore che è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato, ivi compresa la prosecuzione del percorso terapeutico-riabilitativo attualmente in corso presso il Dipartimento di Salute Mentale e Dipendenze Patologiche dell'AUSL della Romagna - U.O. Dipendenze Patologiche, fornendo al Gestore la relativa documentazione da allegare alle relazioni semestrali;

avverte

il Gestore dell'OCC che dovrà vigilare sull'esatto adempimento del piano; risolvere eventuali difficoltà, sottoponendole al giudice se necessario e ponendo in essere ogni attività necessaria all'esecuzione del piano, ivi compresa l'apertura di un conto dedicato alla procedura sul quale far accreditare le somme previste dal piano; relazionare per iscritto al Giudice sullo stato di esecuzione ogni sei mesi a decorrere dalla data della presente sentenza, allegando ad ogni relazione apposita certificazione



rilasciata dal Responsabile del Ser.D.P. dell'AUSL della Romagna attestante la positiva prosecuzione del percorso terapeutico-riabilitativo da parte del debitore;

Terminata l'esecuzione, sentito il debitore, dovrà presentare al Giudice una relazione finale e, ove la proposta sia integralmente e correttamente eseguita, si procederà alla liquidazione del compenso e ne verrà autorizzato il pagamento

avverte

che ai sensi dell'art. 72 CCII l'omologa potrà essere revocata su istanza di un creditore, dell'OCC, del p.m. o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, qualora sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultino commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori;

che si procederà allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora il piano diventi inattuabile e non sia possibile modificarlo.

dichiara

chiusa la procedura.

Così deciso a Forlì il 6 giugno 2026

Il Giudice

dott. ssa Barbara Vacca

